



COMUNE DI SASSARI

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) – ANNUALITÀ 2025 -

Sessione ordinaria convocazione prima seduta pubblica

L'anno duemilaventicinque addi trenta del mese di aprile

in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Arru Eugenio	P	-	Lucchi Clemente Niccolò	P	-	Pipia Francesco	P	-
Azara Angelo	P	-	Luisi Christian	P	-	Planetta Antonio	P	-
Azzena Giovanni	-	A	Manai Stefano	P	-	Ponti Alessandro	P	-
Bazzoni Pierpaolo	P	-	Mascia Giuseppe (Sindaco)	P	-	Ribichesu Nicola	P	-
Boiano Alessandro	P	-	Masia Giovanna	P	-	Rubattu Anna Paola	P	-
Brianda Mariano	P	-	Musio Chiara Maria Regina	P	-	Ruju Stefano	P	-
Cadeddu Roberto	P	-	Onida Gianluigi	P	-	Sardara Carlo Andrea	P	-
Chelo Gianluca	P	-	Pani Walter Oreste	P	-	Sassu Antonio	P	-
Corda Alessandra	P	-	Paoni Antonio	P	-	Serratrice T. Rossana	P	-
Delogu Melania	P	-	Pedoni Pietro	P	-	Tedde Gian Franco	P	-
Dessole Giovanni	P	-	Piga Noemi	-	A	Usai Maurizio	P	-
Fois Antonietta	P	-	Pingerna Mario	P	-			

Sono presenti tutte le Assessore
e tutti gli Assessori.

PRESIDENTE

Dott. Mario Pingerna

con la partecipazione della

SEGRETARIA GENERALE

Dott.ssa Giovanna Solinas Salaris

In continuazione di seduta, il Presidente, posto in trattazione l'argomento in oggetto, cede la parola all'Assessore al bilancio e tributi Masala per l'illustrazione.

L'Assessore al bilancio e tributi Masala illustra la proposta di deliberazione al Consiglio.

Nel corso dell'illustrazione dell'assessore Masala, è uscito dall'aula il consigliere Lucchi.

Il Presidente apre la fase della discussione generale.

Intervengono: il consigliere Ponti; il consigliere Brianda; il consigliere Cadeddu e il consigliere Paoni.

Il Presidente cede la parola all'assessore al bilancio e tributi Masala per la replica finale.

L'Assessore al bilancio e tributi Masala svolge la replica.

Nel corso della replica dell'assessore Masala, è uscito dall'aula il consigliere Tedde.

Il Presidente cede la parola all'assessore alla transizione ecologica, salvaguardia del territorio e decoro urbano Salis.

L'Assessore alla transizione ecologica, salvaguardia del territorio e decoro urbano Salis svolge l'intervento.

Per il contenuto dell'illustrazione, della discussione generale, della replica dell'Assessore e dell'intervento dell'Assessore Salis, si rinvia alla registrazione su supporto informatico, che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire nel dibattito, apre la fase delle dichiarazioni di voto.

La Consigliera Serratrice, dichiarato il voto favorevole del Partito Democratico, svolge un breve intervento.

Il Consigliere Pani, dichiarato il voto favorevole del gruppo Sassari Progressista e Solidale, svolge un breve intervento.

La Consigliera Delogu, dichiarato il voto favorevole del gruppo Alleanza Verdi Sinistra, svolge un breve intervento.

Il Consigliere Cadeddu, dichiarato il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia, svolge un breve intervento.

Per il contenuto degli interventi resi in fase di dichiarazione di voto, si rinvia alla registrazione su supporto informatico, che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Il Presidente poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire per dichiarazione di voto, invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 4349 in data 17 aprile 2025 di cui all'oggetto, presentata dall'Assessore al bilancio e tributi;

VISTI:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii.;
- la legge 30 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) e ss.mm.ii. ove, all'articolo 1, comma 738, è così stabilito: "*a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta*

Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI)";

- l'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e ss.mm.ii., in base al quale *"le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto degli adempimenti dei contribuenti"*;
- l'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale sostituisce il comma 16 dell'articolo 53 della legge 2 dicembre 2000 n. 388, come a seguire: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'articolo 3, comma 5 *quinquies*, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, concernente "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante la seguente previsione: *"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;
- il D.P.R. n. 158/1999 e ss.mm.ii., in relazione alla "tassa rifiuti", alla tipologia degli stessi rifiuti e ai distinti coefficienti di rispettiva produttività, fissati entro valori minimi e massimi;

CONSIDERATI, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 651, della citata legge n. 147/2013, i criteri per la commisurazione della tariffa, contenuti nel prefato D.P.R. n. 158/1999, ove è statuito che l'Ente locale ripartisca tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali;

TENUTO CONTO delle seguenti deliberazioni e determinazioni ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente):

- n. 443 del 31 ottobre 2019 (Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021), che per il MTR (Metodo tariffario) per il primo periodo regolatorio conferma l'applicazione della TARI in coerenza con le linee generali definite nel ripetuto D.P.R. n. 158/1999;
- n. 444 del 31 ottobre 2019 (Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati);
- n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 di approvazione del MTR-2, mediante rinnovati criteri sia per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il Secondo periodo regolatorio 2022 – 2025, sia per trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 2 del 4 novembre 2021 inerente l'applicazione del prefato nuovo metodo tariffario (MTR-2) riferito al periodo 2022 – 2025 e la conferma delle regole già vigenti con riferimento alle entrate diverse dalla Tari, quali il contributo per le scuole statali erogato dal MIUR (Ministero istruzione università ricerca), i proventi dal recupero dell'evasione Tari, etc.;
- n. 15 del 18.1.2022, inerente fra l'altro la *"Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero in tutto o in parte dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche"*;

- n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 *“Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”* con la quale sono state introdotte, a decorrere dal 2024, due componenti perequative come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (0,10 euro/utenza), sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi (1,50 euro/utenza); dette componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani; le stesse devono essere comunque conteggiate e aggiunte, dandone separata evidenza, nei correlati avvisi di pagamento del servizio rifiuti;

VISTO il D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato il 13 marzo 2025 in Gazzetta Ufficiale, il quale:

- individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate – di seguito denominato *«bonus sociale per i rifiuti»* – ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- stabilisce che le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie vengano disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni dello stesso decreto;

VISTA la delibera ARERA n. 133/2025/R/rif del 1 aprile 2025, con cui si dà avvio al procedimento per l'attuazione di quanto disposto dal succitato D.P.C.M. n. 24/2025, nell'ambito del quale:

- a) definire le modalità applicative per il riconoscimento del *bonus sociale rifiuti* agli aventi diritto;
- b) avviare le interlocuzioni con il Garante per la protezione dei dati personali e con i soggetti coinvolti al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 4, comma 17, del medesimo D.P.C.M.;
- c) definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
- d) definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni;

RILEVATO che l'articolo 2, comma 2, della suddetta delibera ARERA 133/2025 modifica come di seguito descritto l'allegato A alla precedente deliberazione ARERA 386/2023/R/RIF:

- a) all'articolo 2, comma 2.1, è aggiunto il seguente comma:

“2.1 bis A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR_{3,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva”;

- b) all'articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma:

“2.3 bis La componente UR_{3,a}, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti”;

EVIDENZIATO che si rende pertanto necessario prevedere tale ulteriore componente perequativa $UR_{3,a}$, per un importo pari a 6 euro/utenza, la quale – analogamente a quanto già previsto per le altre due componenti perequative introdotte nel 2024 (maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati: 0,10 euro/utenza; copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi: 1,5 euro/utenza) – non rientra nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che la componente perequativa in parola – fatta salva l'eventualità che il procedimento avviato da ARERA non venga definito nell'annualità 2025 o che la sua entrata in vigore venga prorogata al 2026 – dovrà essere comunque conteggiata e aggiunta, dandone separata evidenza, nei correlati avvisi di pagamento del servizio rifiuti fin dalla corrente annualità TARI 2025;

DATO ATTO che:

- nelle more della completa definizione del citato procedimento avviato da ARERA, e nel rispetto dell'approvazione della deliberazione delle tariffe TARI entro il termine del 30.4.2025, potrebbe non essere possibile individuare i beneficiari del surrichiamato *bonus sociale rifiuti* prima dell'invio degli avvisi bonari ai contribuenti;
- in tal caso, si potrà provvedere successivamente – e comunque antecedentemente alla scadenza dell'ultima rata – ad inviare ai percettori del bonus sociale medesimo una informativa concernente lo storno del 25% del totale annuo, senza ricorrere allo spostamento delle rate dei pagamenti e senza quindi bloccare i flussi di cassa già consolidati;

SIGNIFICATO inoltre che l'attuale mancata definizione delle modalità di concreta applicazione del *bonus sociale*, con particolare riferimento ai rapporti tra il *bonus* e le agevolazioni tariffarie già previste dalle amministrazioni comunali a favore delle proprie fasce disagiate, rende al momento impossibile procedere ad una nuova e più complessiva regolamentazione di tali benefici e agevolazioni, che tenga conto delle novità introdotte;

RITENUTO pertanto opportuno che anche per l'esercizio 2025 – in considerazione delle gravi difficoltà di numerose famiglie presenti in città, e a meno di indicazioni contrarie che dovessero intervenire in seguito con la definizione delle modalità applicative del *bonus sociale rifiuti* da parte di ARERA – si continuerà ad applicare l'agevolazione di cui all'articolo 12 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) – TARI (Tassa rifiuti), con la riduzione della parte variabile della tariffa a favore delle utenze domestiche con comprovato disagio socio-economico;

AVUTO RIGUARDO:

- al D. Lgs. n. 116/2020 e ss.mm.ii., il quale è intervenuto a modificare la disciplina in materia ambientale, fornendo tra le altre cose definizioni diverse di rifiuto urbano rispetto a quelle stabilite nel D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; ciò con particolare riferimento all'abrogazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, e con la previsione inoltre per le utenze non domestiche di poter conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto responsabile della attività di recupero dei rifiuti stessi;

- all'articolo 1, comma 649, della ricordata legge 147/2013, in base al quale nella determinazione della TARI il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti avviati a recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale del Settore ambiente e verde pubblico n. 3222 del 15.10.2021 riguardante "Servizio sviluppo PEF secondo i criteri definiti dall'Autorità sui rifiuti (ARERA)", è stato affidato alla Ditta GF Ambiente l'incarico per la stesura del PEF (Piano economico finanziario) del Servizio di igiene urbana e delle connesse tariffe anche per la corrente annualità;
- con propria deliberazione n. 22 del 30.4.2025 è stato, conseguentemente, approvato il predetto PEF per l'anno 2025, unitamente ai suoi allegati;

SPECIFICATO che, conformemente ai criteri ARERA, i competenti uffici hanno provveduto all'elaborazione delle tariffe TARI applicando i coefficienti tariffari attraverso un'analisi statistica sulla produzione dei rifiuti, con una ripartizione dei costi tale da mantenere un omogeneo equilibrio delle tariffe tra utenze domestiche e non domestiche, rapportato alla quantità di rifiuti prodotta, al numero delle utenze domestiche/non domestiche e alle superfici presenti in banca dati tributaria, in modo da garantire il rispetto dei *range* (intervallo di valori) fissati dalle allegare tabelle del più volte rammentato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATI:

- il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 30.4.2019 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato con proprio atto n. 78 del 17.2.2024;
- il citato D. Lgs. 116/2020, in virtù del quale sono escluse dal Piano tariffario comunale alcune categorie di utenze non domestiche, che provvederanno autonomamente al recupero dei rifiuti;

ATTESTATO che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, per quanto fin qui esposto, risulta essere la seguente:

- utenze domestiche = 51,31%
- utenze non domestiche = 48,69%

RAMMENTATO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) – TARI (Tassa rifiuti), licenziato con propria deliberazione n. 16 del 31 marzo 2021, come da ultimo modificato con proprio provvedimento n. 4 del 12 gennaio 2023;

ACCERTATO che le voci di costo da attribuire alla parte fissa e alla parte variabile della tassa, indicate nel suddetto Piano economico finanziario (PEF) del Servizio integrato di gestione dei rifiuti risultano pari a euro 32.488.185,78;

RAVVISATA la necessità di determinare le tariffe per il Servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2025, nella misura prevista nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che il citato Regolamento comunale per l'applicazione della IUC, all'articolo 3, così stabilisce:

- la Tassa rifiuti (TARI) è determinata sulla base degli elenchi dei contribuenti iscritti in banca dati tributaria a seguito delle denunce presentate e degli accertamenti notificati;
- il versamento e il numero delle rate sono, per la stessa TARI, determinati annualmente con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe;

PRESO ATTO che l'articolo 13, comma 15 *ter*, del D.L. n. 201/2011, inserito dall'articolo 15-bis del D.L. n. 34/2019, come modificato dalla legge di conversione n. 58/2019, così prevede:

- a decorrere dal 2020 i versamenti dei tributi la cui scadenza sia fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno debbano essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;
- i versamenti la cui scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre debbano essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con conguaglio su quanto già versato;

STABILITO che le scadenze per l'annualità 2025 siano fissate come a seguire:

31/07/2025 > prima rata;

30/09/2025 > seconda rata;

30/11/2025 > terza rata;

31/12/2025 > quarta rata;

ATTESO inoltre che, al fine di rendere il pagamento più agevole e più rispondente ai criteri di semplificazione, rimane inalterata per i contribuenti la possibilità del versamento in unica soluzione, con scadenza fissata al 31.7.2025;

RITENUTO altresì di determinare le ulteriori scadenze, riferite alle iscrizioni e variazioni le cui dichiarazioni siano rese dai contribuenti in corso d'anno, rimanendo pertanto escluse dall'elaborazione della lista di carico principale, fissando, come in appresso, le relative date:

- 28.2.2026 > versamento unica soluzione;
- 28.2.2026 – 31.3.2026 > versamenti rateali;

VALUTATA l'opportunità di prevedere, a norma del ripetuto Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) – TARI, le seguenti riduzioni, il cui costo è ricompreso all'interno del Piano tariffario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e ripartito, ai fini della determinazione delle tariffe, tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche:

- articolo 11, comma 1, lettera a) > riduzione del 30% per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- articolo 11, comma 1, lettera b) > riduzione del 30% per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, qualora il loro utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare; riduzione del 50% per i medesimi locali qualora detto utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
- articolo 11, comma 1, lettera c) > riduzione del 30% per abitazioni occupate da soggetti i quali risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
- articolo 11, comma 1, lettera d) > riduzione del 30% per fabbricati rurali a uso abitativo;
- articolo 11, comma 1, lettera e) > riduzione del 60% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta;
- articolo 11, comma 1, lettera f) > riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che smaltiscano in proprio i rifiuti urbani di cui al D. Lgs. n. 116/2020 e ss.mm.ii., alle condizioni stabilite nello stesso articolo;
- articolo 11, comma 1, lettera f *bis* > riduzione per le utenze non domestiche della quota variabile del tributo, proporzionata alla quantità dei rifiuti urbani avviata a

recupero al di fuori del servizio pubblico, tramite soggetti autorizzati, così determinata:

- 30% in caso di avvio a recupero tra il 30% e il 50% della produzione annua di rifiuti;
 - 40% in caso di avvio a recupero tra il 50% e il 70% della produzione annua di rifiuti;
 - 60% in caso di avvio a recupero di oltre il 70% della produzione annua di rifiuti;
- articolo 11, comma 1, lettera g) > riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche le quali abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, alle condizioni stabilite nell'articolo in commento;

RIMARCATO che l'importo delle citate riduzioni, coperto all'interno del Piano tariffario 2025, è stato calcolato, in base alle elaborazioni attuali, in euro 563.935,70 ripartiti fra le utenze previste dal ricordato Regolamento comunale all'articolo 11, rapportate per incidenza percentuale e tipologia (riduzioni domestiche distribuite sulle utenze domestiche, riduzioni attività distribuite sulle utenze non domestiche);

CONSIDERATA, come prima illustrato, l'opportunità di prevedere, nelle more delle determinazioni ARERA su esposte riguardo il *bonus sociale rifiuti* e fatte salve le conseguenti disposizioni, l'applicazione della riduzione del 100% della parte variabile della tariffa di cui agli articoli 11, comma 3, lettera a) e 12 dello stesso Regolamento;

RILEVATA la ragionevolezza di approvare le seguenti ulteriori riduzioni, previste dall'articolo 11 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) e finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio:

- utenze non domestiche occupanti locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema, secondo quanto disposto all'articolo 11, comma 3, lettera b) dello stesso Regolamento > riduzione del 100%;
- utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione e all'assistenza spirituale e religiosa della persona e ad attività a questa comunque connesse, secondo quanto disposto all'articolo 11, comma 3, lettera c) del conferente Regolamento > riduzione del 100%;
- utenze non domestiche per locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi da parte di associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L.R. n. 39 del 13.9.1993 e ss.mm.ii. limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale", secondo quanto disposto all'articolo 11, comma 3, lettera d) del ripetuto Regolamento > riduzione del 50%;
- utenze non domestiche per locali destinati ad attività di volontariato iscritte al RUNTS (Registro unico terzo settore), Sezioni organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Enti filantropici secondo quanto disposto all'articolo 11, comma 3, lettera e) del Regolamento in parola > riduzione del 50%;

RAPPRESENTATO che:

- le riduzioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b) c) d) e) del Regolamento in discorso, sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio, dando priorità alle utenze di cui alle lettere b),

c), d) e infine alle utenze di cui alla lettera e); qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile;

- l'applicazione della riduzione (nelle more delle determinazioni ARERA su esposte riguardo il bonus sociale rifiuti e fatte salve le conseguenti disposizioni) di cui agli articoli 11, comma 3, lettera a) e 12 dello stesso Regolamento è finanziata dalla fiscalità generale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili nel bilancio: qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si procederà dando priorità ai nuclei con certificazione ISEE più bassa, fino ad esaurimento delle risorse disponibili; in caso di *ex aequo* (parità di punteggio) nell'ultima posizione finanziabile, le risorse residue sono ripartite per un uguale importo a tutti i nuclei collocati *ex aequo*;

RAMMEMORATE le seguenti puntuali disposizioni della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.:

- articolo 1, commi 662, 663 e 664, in forza del quale il Comune è tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per gli occupanti o detentori temporanei, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;
- articolo 1, comma 663, secondo cui, per dette occupazioni/detenzioni, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;
- articolo 1, comma 666, in tema di applicazione del tributo a favore della Provincia competente per territorio;

APPURATO che l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'articolo 15 *bis* comma 1, lettera a) del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, così stabilisce: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., i pareri favorevoli espressi, rispettivamente, dal Responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio bilancio in ordine alla regolarità contabile;

RIFERITO che sulla stessa proposta di deliberazione è stato esperito, con esito favorevole, il controllo concomitante di regolarità amministrativa a cura della Segretaria generale;

OTTENUTI, sulla pratica in trattazione:

- il parere favorevole espresso dalla Municipalità della Nurra nella seduta del 28.4.2025;
- il parere favorevole rilasciato dalla 2^a Commissione consiliare permanente in data 29.4.2025;

RICONOSCIUTA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

CON VOTI espressi per alzata di mano ed accertati con l'assistenza della scrutatrice, la consigliera Musio e degli scrutatori, i consiglieri Pipia e Brianda, presenti 31 (essendo usciti nel corso del dibattito i consiglieri Lucchi e Tedde), votanti e favorevoli 22; astenuti 8: la consigliera Corda e i consiglieri Azara, Sassu, Sardara, Ponti, Usai, Cadeddu e Pedoni; il Presidente non prende parte alla votazione,

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo, ritenendole qui integralmente trasposte;
2. di approvare per l'effetto le tariffe della Tassa Rifiuti – TARI per l'anno 2025, nella misura di cui agli allegati prospetti, che fanno parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;
3. di dare atto che la copertura delle voci di costo da attribuire alla parte fissa e alla parte variabile della tassa, come indicato nel conferente Piano economico finanziario 2025 (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, è pari a euro 32.488.185,78;
4. di specificare che la ripartizione dei costi generali del servizio in argomento tra utenze domestiche e non domestiche, alla luce di quanto risulta nello stesso PEF, risulta essere la seguente:
utenze domestiche = 51,31%;
utenze non domestiche = 48,69%;
5. di fissare le scadenze dei pagamenti TARI in quattro rate, come a seguire:
31.7.2025 > prima rata;
30.9.2025 > seconda rata;
30.11.2025 > terza rata;
31.12.2025 > quarta rata;
6. di confermare per i contribuenti, al fine di rendere il pagamento più agevole e più rispondente ai criteri di semplificazione, la possibilità del versamento in unica soluzione degli stessi pagamenti, con scadenza fissata al **31.7.2025**;
7. di stabilire per i contribuenti iscritti in corso d'anno e dopo l'emissione della lista di carico principale, le scadenze della TARI come di seguito indicate:
 - **28.2.2026** > versamento unica soluzione;
 - **28.2.2026 – 31.3.2026** > versamenti rateali;
8. di determinare inoltre per l'anno 2025 le seguenti riduzioni tariffarie, il cui costo è ricompreso ai fini della determinazione della tariffa all'interno del Piano tariffario, come già indicato in premessa, ai sensi dei sottoindicati commi dell'articolo 11 del vigente Regolamento IUC_TARI:
 - **comma 1, lettera a)** > **riduzione del 30%** per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - **comma 1, lettera b)** > **riduzione del 30%** per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, qualora il loro utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare; **riduzione del 50%** per i medesimi locali qualora detto utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare, alle condizioni stabilite nel ridetto articolo del Regolamento;
 - **comma 1, lettera c)** > **riduzione del 30%** per abitazioni occupate da soggetti i quali risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;

- **comma 1, lettera d)** > **riduzione del 30%** per fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - **comma 1, lettera e)** > **riduzione del 60%** nelle zone in cui non è effettuata la raccolta;
 - **articolo 11, comma 1, lettera f)** > **riduzione del 100% della parte variabile** della tariffa per le utenze non domestiche che smaltiscano in proprio i rifiuti urbani di cui al D. Lgs. n. 116/2020, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
 - **comma 1, lettera f) bis** > **riduzione per le utenze non domestiche della quota variabile** del tributo, proporzionata alla quantità dei rifiuti urbani avviata a recupero al di fuori del servizio pubblico, tramite soggetti autorizzati, così determinata:
 - **30%** in caso di avvio a recupero tra il 30% e il 50% della produzione annua di rifiuti;
 - **40%** in caso di avvio a recupero tra il 50% e il 70% della produzione annua di rifiuti;
 - **60%** in caso di avvio a recupero oltre il 70% della produzione annua di rifiuti;
 - **comma 1, lettera g)** > **riduzione del 30% sulla parte variabile** della tariffa per utenze domestiche e non domestiche le quali abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, alle condizioni stabilite nel prefato articolo del Regolamento;
9. di prevedere, nelle more delle determinazioni ARERA su esposte riguardo il *bonus sociale rifiuti* e fatte salve le conseguenti disposizioni, l'applicazione della riduzione del 100% della parte variabile della tariffa di cui agli articoli 11, comma 3, lettera a) e 12 dello stesso Regolamento;
10. di autorizzare altresì, per l'anno 2025 le seguenti ulteriori riduzioni, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio e sempre in ossequio alle previsioni del Regolamento IUC_TARI:
- utenze non domestiche occupanti locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema, secondo quanto disposto all'**articolo 11, comma 3, lettera b)** dello stesso Regolamento > **riduzione del 100%**;
 - utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione e all'assistenza spirituale e religiosa della persona e alle attività a questa comunque connesse, secondo quanto disposto all'**articolo 11, comma 3, lettera c)** del ripetuto Regolamento > **riduzione del 100%**;
 - utenze non domestiche occupanti locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi da parte **di associazioni** iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L.R. n. 39 del 13.9.1993 e ss.mm.ii., limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale", secondo quanto disposto all'**articolo 11, comma 3, lettera d)** del predetto Regolamento > **riduzione del 50%**;
 - utenze non domestiche occupanti locali destinati ad attività di volontariato iscritte al RUNTS (Registro unico terzo settore), Sezioni organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Enti filantropici secondo

quanto disposto **all'articolo 11, comma 3, lettera e) del Regolamento in trattazione > riduzione del 50%**;

11. di precisare che:

- le riduzioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b), c), d), e) del Regolamento in discorso, sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio, dando priorità alle utenze di cui alla lettera b), c), d) e infine alle utenze di cui alla lettera e); qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile;
- l'applicazione della riduzione (nelle more delle determinazioni ARERA su esposte riguardo il bonus sociale rifiuti e fatte salve le conseguenti disposizioni) di cui agli articoli 11, comma 3, lettera a) e 12 dello stesso Regolamento è finanziata dalla fiscalità generale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili nel bilancio: qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si procederà dando priorità ai nuclei con certificazione ISEE più bassa, fino ad esaurimento delle risorse disponibili; in caso di *ex aequo* (parità di punteggio) nell'ultima posizione finanziabile, le risorse residue sono ripartite per un uguale importo a tutti i nuclei collocatisi *ex aequo*;

12. di prescrivere inoltre che la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico sia determinata in base alla tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

13. di evidenziare che sull'importo della TARI è fatta salva l'applicazione dell'addizionale provinciale nella misura del 5%;

14. di prendere atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI espressi per alzata di mano ed accertati con l'assistenza della sopra citata scrutatrice e dei sopra citati scrutatori, presenti 31, votanti e favorevoli 24; astenuti 6: la consigliera Corda e i consiglieri Ponti, Usai, Cadeddu, Pedoni e Azara; il Presidente non prende parte alla votazione,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità e la tempestiva predisposizione degli atti ed avvisi conseguenti, così da poter comunicare ai contribuenti con congruo anticipo la somma dovuta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal al

senza opposizioni.

Sassari,

LA SEGRETARIA GENERALE

Letto ed approvato in seduta del

con deliberazione n.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

F/TO **PINGERNA**

LA SEGRETARIA GENERALE

F/TO **SOLINAS SALARIS**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

LA SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Segretaria generale sottoscritta certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal al

Sassari,

LA SEGRETARIA GENERALE